

SENTENZA n. 1/A/2020 E.L.

Tribunale Federale, in data 29 settembre 2020, composto da:

Avv. Marco Leoni
Avv. Luigi Acanfora
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

si è riunito – in camera di consiglio - a Roma, presso lo studio dell'Avv. Marco Leoni, sito in P.zza Adriana n. 5, per discutere del *"Ricorso in autotutela di contestazione per erronea esclusione quali candidati alle elezioni per rinnovo delle cariche alla Presidenza del Comitato Regionale della Prof.ssa Valentinetti Daniela e quale consigliere del Dott. Senerchia Cristian"*.

Il Tribunale Federale così decide:

- letti gli atti del procedimento;
- considerato che il Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive - da ritenersi applicabile anche alle assemblee regionali elettive - all'art. 2 lett. C, prevede che il soggetto escluso possa "proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale" e che, invece, il ricorso *de quo* è stato inviato a mezzo PEC soltanto al C.R. Abruzzo, mentre l'inoltro alla Segreteria degli Organi di Giustizia è avvenuto a mezzo mail ordinaria, non utilizzando – invece – quella certificata, facilmente reperibile sul sito della Federazione Ginnastica;
- valutato che, in ogni caso, la delibera del Presidente Regionale Abruzzo di convocazione dell'Assemblea Regionale disponeva che, ai sensi dell'art. 28 comma 4 bis del Regolamento Organico, le candidature alle cariche elettive regionali dovevano essere depositate presso la sede del Comitato regionale entro 40 giorni precedenti l'Assemblea anche a mezzo "raccomandata a/r – a tal fine farà fede la data di effettiva ricezione";
- ritenuto che le candidature dei signori Valentinetti Daniela e Senerchia Cristian, inviate in data 11/9/2020, sono state consegnate soltanto in data 16/9/2020 (come risulta dai dati estratti dal sito delle Poste Italiane) e quindi con un giorno di ritardo rispetto al termine ultimo indicato in quella che può essere considerata *lex specialis*, vale a dire la delibera del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo;
- valutata la nota fatta pervenire dal Procuratore Federale;

PQM

- rigetta il ricorso.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni.

Avv. Marco Leoni
Avv. Luigi Acanfora
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

